

# STATUTO DEL COMITATO PER BASELLA

## Art. 5 – Organi Sociali



Il *Consiglio Direttivo*, con almeno 5 voti favorevoli, decide in merito:

- a) alla cessazione dei suoi componenti;
- b) alla loro surrogazione con i candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni del *Consiglio Direttivo* in carica;
- c) alla presa d'atto della eventuale designazione del membro "*Di Diritto*" sostituito.

Il *Consiglio Direttivo* dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla riunione di insediamento del successivo *Consiglio Direttivo* neoeletto.

Il *Consiglio Direttivo* si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il *Presidente* o in seguito a richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti, le sue decisioni sono prese a maggioranza di almeno quattro componenti (in caso di parità è determinante il voto del *Presidente*) e le sue sedute sono pubbliche, eccetto casi particolari e motivati. Le convocazioni devono essere comunicate ai componenti e affisse sulla bacheca del *Comitato per Basella* almeno 6 giorni prima della riunione, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Delle riunioni del *Consiglio Direttivo* dovrà essere redatto verbale firmato dal *Presidente* e dal *Segretario*, consultabile su richiesta da tutti i *Soci*.

#### **Art. 9 - Elezione del Consiglio Direttivo**

Le elezioni del *Consiglio Direttivo* si svolgono con le seguenti modalità:

1. il *Consiglio Direttivo* fissa la data di svolgimento delle elezioni, da tenersi entro il mese di giugno di ogni quarto anno, fissa i termini e le modalità del loro svolgimento e di presentazione delle candidature, nomina il *Garante delle elezioni* e sottopone tali decisioni alla convalida dell'*Assemblea dei Soci*;
2. almeno dieci giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature viene diramato un avviso esposto al pubblico nelle bacheche e nei luoghi frequentati e distribuito a ciascuna famiglia per comunicare l'indizione delle elezioni, la data, gli orari, il luogo, le modalità dello svolgimento e l'invito ai Basellesi a presentare le relative candidature, i termini e le modalità di presentazione;
3. i candidati possono presentare la propria candidatura nell'arco di almeno sette giorni dalla diramazione dell'avviso;
4. possono presentare la propria candidatura e hanno il diritto al voto tutti i Basellesi maggiorenni, di cui all'elenco degli Elettori del Seggio Elettorale n.7 di Ugnano (in caso di variazione della corrispondenza territoriale di tale elenco si farà riferimento agli elenchi equivalenti relativi alla situazione originaria);
5. almeno sette giorni prima dello svolgimento delle elezioni viene diramato un secondo avviso esposto al pubblico nelle bacheche e nei luoghi frequentati e distribuito a ciascuna famiglia per nuovamente comunicare l'indizione delle elezioni, la data, gli orari, il luogo, le modalità dello svolgimento e l'elenco dei candidati che si presentano alle elezioni;
6. sulla base delle candidature valide presentate si preparano le schede per le votazioni recanti le stesse in unica lista in ordine sorteggiato;
7. tutte le schede vengono siglate e timbrate dal *Garante delle Elezioni*;
8. i votanti presentatisi vengono contrassegnati sull'Elenco degli elettori con il timbro del *Comitato per Basella*, controfirmato dallo scrutatore presente;
9. il voto è segreto e, sulla scheda riportante i nominativi di tutti i candidati, si può esprimere una sola preferenza; il seggio deve rimanere aperto per almeno otto ore; le schede con più di una preferenza saranno annullate;

10. il *Garante delle elezioni*, i collaboratori designati per espletare tutte le operazioni richieste nel periodo di apertura del pubblico del seggio elettorale e gli scrutatori non possono essere i candidati; il verbale dei risultati delle elezioni deve essere sottoscritto dal *Garante delle elezioni* e da almeno quattro scrutatori da questo nominati;
11. lo spoglio delle schede deve iniziare immediatamente dopo la fine delle votazioni e i risultati devono essere resi noti al pubblico nella stessa serata delle elezioni;
12. risulteranno eletti i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Ulteriore regolamentazione è decisa dalla *Assemblea dei Soci* nel rispetto del presente statuto.

#### **Art. 10 - Insediamento del Consiglio Direttivo**

Il *Garante delle elezioni*, entro la settimana successiva allo svolgimento delle elezioni, convoca in seduta pubblica gli eletti per l'insediamento del *Consiglio Direttivo*.

Nel corso di tale seduta si procede:

1. alla lettura del verbale delle elezioni, redatto dal *Garante delle Elezioni* e sottoscritto da almeno quattro scrutatori;
2. all'accertamento della regolarità degli avvisi e della pubblicità delle avvenute elezioni, della regolarità delle candidature presentate, della situazione di garanzia assicurata a tutti gli aventi diritto per candidarsi e partecipare alle votazioni e della regolarità delle operazioni di scrutinio e di voto;
3. alla convalida dei risultati delle elezioni ed alla proclamazione degli Eletti: nel caso in cui il numero di preferenze di due candidati fosse uguale e determinante per la loro elezione, si decide se aumentare temporaneamente il numero dei membri entranti a far parte del *Consiglio Direttivo* oppure se procedere per sorteggio;
4. alla presa d'atto dello Statuto del *Comitato per Basella* ed accettazione dello stesso senza riserve da parte degli Eletti che costituiranno il *Consiglio Direttivo* neoeletto.

Il *Consiglio Direttivo* neoletto, con votazione segreta, procede alla elezione del *Presidente*.

In seguito, sentite le proposte del *Presidente*, procede alla elezione del *Vice-Presidente* e del *Segretario*, che può essere scelto anche tra i *Soci* non componenti il *Consiglio Direttivo*.

Il *Consiglio Direttivo* nomina anche il *Tesoriere*.

I nominativi dei componenti il *Consiglio Direttivo* neoletto saranno proposti al Sindaco ed eventualmente agli altri enti pubblici territoriali o di interesse locale per la formazione di organismi consultivi di decentramento o di valenza locale.

#### **Art. 11 - Presidente e Vice-Presidente**

Il *Presidente* viene eletto con almeno 5 voti nei primi tre scrutini e con maggioranza relativa a partire dal quarto.

Il *Presidente*:

- a) rappresenta il *Comitato per Basella*;
- b) redige l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del *Consiglio Direttivo* e delle *Assemblee* e cura l'esecuzione delle relative decisioni;
- c) sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del *Comitato per Basella* nei confronti di terzi ed in giudizio;
- e) è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- f) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Il Presidente è affiancato da un Vice-Presidente, eletto con le stesse modalità, che lo sostituisce in sua assenza.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la notifica e la convalida del suo operato.

Il Presidente, oppure in sua sostituzione il Vice-Presidente, limitatamente agli argomenti sotto indicati, decide in luogo del Consiglio Direttivo nella eventualità che tale organo, seppure regolarmente e infruttuosamente convocato per almeno 2 volte consecutive, a causa di inerzia o impedimento non temporaneo, non prenda le decisioni che gli competono riguardo:

- a) all'aggiornamento dell'elenco dei Soci (iscrizioni ed esclusioni);
- b) surrogazione dei membri del Consiglio Direttivo dimessi o decaduti per qualsiasi causa durante il loro mandato;
- c) tutte le decisioni relative alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo se non assunte nei termini previsti e con la dovuta tempestività.

Qualora non vi provvedesse nemmeno il Presidente, almeno un quarto dei Soci può convocare l'Assemblea dei Soci che, con il voto di almeno la metà dei Soci, nominerà un Garante delle Elezioni per assumere tali decisioni.

#### Art. 12 - Segretario

Il Segretario dirama le convocazioni delle riunioni, ne redige i verbali, conserva la documentazione riguardante l'Associazione, aggiorna regolarmente l'elenco dei Soci e collabora con il Presidente ed il Vice-Presidente alla stesura dell'ordine del giorno.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente: qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, ne parteciperà alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare un Vice-Segretario tra tutti i candidati non eletti, il quale parteciperà alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto, collaborando con il Segretario e lo sostituirà in sua assenza.

#### Art. 13 - Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la cassa, registra e controlla i movimenti contabili del Comitato per Basella, è responsabile unitamente al Presidente della conservazione di idonea documentazione comprovante la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

#### Art. 14 - Garante delle Elezioni

Il Garante delle Elezioni è persona di comprovata affidabilità e attitudine a svolgere le funzioni che gli competono. E' nominato dal Consiglio Direttivo e convalidato dall'Assemblea dei Soci. Nei casi previsti dall'articolo 11 è direttamente nominato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento o inerzia è sostituito da un supplente, avente i medesimi requisiti e nominato contestualmente con le medesime modalità.

Il Garante delle elezioni organizza e gestisce le elezioni del Consiglio Direttivo e ne assicura e garantisce il regolare svolgimento, nel rispetto del presente statuto e delle eventuali regolamentazioni specifiche e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e convalidate dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo assicurano al Garante delle Elezioni tutto il supporto organizzativo e materiale necessario al regolare svolgimento delle elezioni.

#### Art. 15 - Patrimonio - Entrata

Il patrimonio del Comitato per Basella è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da inserire in apposito elenco annualmente aggiornato;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio in bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate del Comitato per Basella sono costituite da:

- a) contributi di privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- c) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- d) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

#### Art. 16 - Bilancio

Ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo, devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni ed i contributi ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

#### Art. 17 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse del Comitato per Basella.

#### Art. 18 - Modifiche allo Statuto Scioglimento dell'Associazione

Lo Statuto e le proposte per la sua modifica sono proposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale, resi noti a tutta la popolazione per le eventuali osservazioni ed approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.

Lo scioglimento, la cessazione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, resa nota a tutta la popolazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico ed analogo settore di volontariato.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Basella, 16 maggio 2003

Il Presidente Giovanna Seghezzi - Il Segretario Luca Vescovi  
I Componenti del Consiglio Direttivo Giuseppe Rapizza, Gabriele Bonfadini, P. Claudio Rapizza, Teresa Campana, Angelo Passerini, Mirella E. Bonfadini - Seguono numerose firme di Soci.

